QUESTURA DI COSENZA
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Licenze ex. Art. 88 T.U.L.P.S. e strumenti di contrasto al fenomeno della ludopatia.

Primo Dirigente della Polizia di Stato
Dr. Alfredo CANTAFORA

Funzionario Amministrativo
Dr. Marco MADEO

I tipi di autorizzazione di polizia in materia di giochi di competenza questorile

- Esercizio di giochi leciti per il tramite di apparecchi videolottery terminal (cd. VLT), individuati dall'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.
- Agenzie e corner di raccolta scommesse ippiche e/o sportive.
- Sale Bingo.

Gli interessi pubblici connessi al fenomeno della ludopatia

Articolo 117 della Costituzione:

- Tutela della Salute - potestà legislativa concorrente Stato e Regioni.
- Tutela dell'Ordine Pubblico inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni - potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Art. 118 della Costituzione:

Funzioni Amministrative affidate ai Comuni fatte salve le esigenze di garanzia delle prestazioni secondo quanto previsto dai principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza.

Nella Sentenza nr. 04604/2018 del 19/07/2018, Sez. III del Consiglio di Stato, l' Alto Consesso rappresenta che «la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene, contestualmente, alla tutela della salute e dell'ordine pubblico ed è sintomatico che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell'ottica della prevenzione dal rischio di accesso al giuoco da parte dei soggetti più vulnerabili quali i minori di età».

L'interesse pubblico da salvaguardare riguarda la salute ma anche l'ordine pubblico, come difesa da eventuali fenomeni di devianza criminale, soprattutto giovanile.

In ragione di ciò il Consiglio di Stato puntualizza che «la piena competenza del Questore in termini generali va pienamente riconosciuta».

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, *Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza* (BURC n. 45 del 2 maggio 2018).

Le disposizioni della Legge regionale si riferiscono espressamente alle autorizzazioni per l' esercizio di giochi leciti per il tramite di apparecchi videolottery (cd. VLT), individuati dall'art. 110 comma 6 lettera b).

Art. 16 Comma 3

(*Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico*)

Comma I Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.

Comma III Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. **110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931** in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) centri di formazione per giovani e adulti;

c) luoghi di culto;

d) impianti sportivi;

e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

g) istituti di credito e sportelli bancomat;

h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

stazioni ferroviarie.

Modifiche normative in tema di procedimento amministrativo

- **Legge 124/2015** e decreti attuativi,
- **D. Lgs. 126/2016** ha inserito nella legge 241 del 1990 l'art. 19-bis sancendo il principio della concentrazione dei regimi amministrativi.
- **D. Lgs. 222/2016 (Cd. SCIA 2)** ha previsto la revisione dei sistemi procedimentali relativi ad un cospicuo numero di attività private. L'allegata Tabella A Sez. I voci nr. 84 e 85 ha previsto che, il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., sia unicamente di competenza del Questore, senza obblighi ulteriori per la parte istante di munirsi di altri atti di assenso, fatta eccezione per il rispetto delle condizioni antincendio (a differenza delle licenze di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. in materia di commercio preziosi per i quali è previsto il meccanismo della Cd. SCIA Condizionata).

LICENZE DI POLIZIA ex art. 88 T.U.L.P.S

Accertamenti sui requisiti oggettivi

Precedente Orientamento

Competenza del Questore limitata ai soli accertamenti riguardanti le caratteristiche dei locali strettamente rilevanti ai fini di pubblica sicurezza.

Competenza degli Enti Locali sul «rispetto distanze minime» oggetto di separata attività provvedimentale.

Attuale Orientamento

Il Questore in sede di rilascio deve tener conto delle normative regionali e locali in tema di distanze minime da luoghi qualificati come «sensibili». In forza dell'art. 153 del r.d. 635 del 140 si prevede che la licenza, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., possa essere rifiutata per motivi di «igiene», il Questore può assegnare rilievo a cause ostative attinenti al mancato rispetto di normative regionali o locali che, in funzione di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fissino limiti alla localizzazione di sale gioco.

Circolari Ministero Interno:

- 557/PAS/U/003811/12001() del 19/03/2018 ;
- 557/PAS/U007081/12001(1) del 21/05/2018;

Sentenza nr. 04604/2018 del 19/07/2018, Sez. III del Consiglio di Stato .

Indicazioni operative sul procedimento autorizzatorio:

- Il privato aspirante alla licenza ex 88 T.U.L.P.S. al momento della presentazione dell'istanza attesta, tra le altre informazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr 445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite dalle Leggi e da regolamenti Regionali o del Comune.
- Il Questore provvede alla verifica delle suddette dichiarazioni ai sensi degli art. 71 e 72 D.P.R. nr 445/2000, chiedendo in particolare al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell'istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale.
- Nell'eventualità in cui l'ente locale dovesse rilevare il mancato rispetto delle disposizioni di cui si tratta, il Questore sarà tenuto al rigetto dell'istanza di autorizzazione.

Il fondamentale ruolo degli Enti Locali in materia di contrasto al fenomeno della Ludopatia

- Ai sensi dell'art. 3 comma II T.U.E.L. « *il Comune è l' Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*»
- Art. 50 comma 7 «*Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*».

La limitazione temporale all’esercizio del gioco (Art. 16 comma II Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9)

- *I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente.*